



CONFINDUSTRIA ANCONA
STATUTO

- Statuto approvato da Assemblea Straordinaria dei Soci di Confindustria
Ancona, 23 novembre 2021
- Codice Etico Confindustria (Assemblea Straordinaria dei Delegati,
19 giugno 2014)

SOMMARIO STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede	5
Art. 2 - Scopi	5

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza	7
Art. 4 - Ammissione e durata	8
Art. 5 - Diritti dei Soci	9
Art. 6 - Obblighi dei Soci	9
Art. 7 - Contributi associativi	10
Art. 8 - Sanzioni	11
Art. 9 - Risoluzione del rapporto associativo	12

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 10 - Organi e Componenti Associative	13
Art. 11 - Disposizioni generali sulle cariche - votazioni - candidature	13

CAPO A - ORGANI DI CONFINDUSTRIA ANCONA

Art. 12 - Assemblea Generale	17
Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale	18
Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale	19
Art.15 - Consiglio Generale	20
Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale	20
Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale	21
Art.18 - Consiglio Direttivo	22
Art. 19 - Consiglio di Presidenza	23
Art. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza	23
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	24

Art. 22 - Presidente	25
Art. 23 - Vice Presidenti	26
Art. 24 - Commissione di Designazione	27
Art. 25 - Probiviri	28
Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili	31

CAPO B - COMPONENTI ASSOCIATIVE

Art. 27 - Comitato per la Piccola Industria	33
Art. 28 - Giovani Imprenditori	34
Art. 29 - Gruppi Merceologici	35
Art. 30 - Raggruppamenti di imprese	36

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 31 - Direttore Generale	37
Art. 32 - Personale	37
Art. 33 - Patrimonio	38
Art. 34 - Esercizio sociale e bilanci	38
Art.35 - Amministrazione	39

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DI CONFINDUSTRIA ANCONA

Art. 36 - Modificazioni statutarie	40
Art. 37 - Scioglimento di Confindustria Ancona	40
Art. 38 - Norme generali	40

REGIME TRANSITORIO

Art . 39 - Regime transitorio	41
-------------------------------	----

ALLEGATI

Regolamento voti Confindustria Ancona	45
Codice etico dei valori associativi di Confindustria	51

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria di Confindustria Ancona il 23 novembre 2021,
senza l'uso dell'atto notarile, come da delibera di Giunta del 4 giugno 2012.

Il presente testo deriva dallo Statuto approvato dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione degli Industriali della provincia di Ancona il 16 Novembre 1944 e successivamente modificato dalle assemblee straordinarie dei Soci il:

28	Febbraio	1952	
20	Maggio	1965	
26	Aprile	1971	
29	Marzo	1980	
14	Aprile	1984	
21	Aprile	1989	
6	Marzo	1993	
26	Maggio	1995	
18	Aprile	1998	
7	Aprile	2001	
11	Aprile	2003	
30	maggio	2008	
22	giugno	2012	(senza l'uso dell'atto notarile, come da delibera di Giunta del 4 giugno 2012)
23	novembre	2021	Approvato in un nuovo testo (senza l'uso dell'atto notarile, come da delibera di Giunta del 4 giugno 2012)

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita con durata illimitata, l'Associazione a perimetro provinciale di Ancona "Associazione degli Industriali della provincia di Ancona", denominata anche "Confindustria Ancona".

Confindustria Ancona è volontaria, apartitica e senza fine di lucro.

1.2 Confindustria Ancona aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo così il ruolo di componente territoriale a perimetro provinciale del Sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi, per come definito dallo Statuto di Confindustria, ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri Soci.

1.3 Confindustria Ancona adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, riportati in allegato al presente Statuto e costituenti parte integrante del medesimo, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla loro osservanza.

1.4 Confindustria Ancona, ha sede legale ad Ancona, in via Roberto Bianchi snc.

1.5 Confindustria Ancona, su proposta del proprio Consiglio di Presidenza, può sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale l'eventuale apertura di uffici periferici, stabilendone compiti e funzioni, ovvero l'eventuale chiusura.

Art. 2 - Scopi

2.1 Confindustria Ancona ha per scopi:

- a. rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali a livello provinciale e comunale;
- b. promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili e comportamenti propri dell'imprenditoria nel contesto di una libera economia di mercato;
- c. favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali sul territorio marchigiano di propria competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire la più ampia finalità di progresso;
- d. dare rilevanza pubblica alla propria posizione, in merito alle questioni che direttamente ed indirettamente interessano le imprese associate, favorendo l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso.

2.2 Confindustria Ancona, nel rispetto del ruolo e delle competenze ad essa attribuite nell'ambito del Sistema confederale, assolve alle seguenti funzioni:

1. assistere e tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico e sindacale ed in ogni settore di interesse, anche stipulando, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale;

2. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione fra i Soci;
3. provvedere alla informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità e delle industrie e predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti e future;
4. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la partecipazione e l'eventuale nomina dei rappresentanti ove questa sia ritenuta di particolare importanza per le imprese;
5. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di interesse generale.

2.3 Per raggiungere le finalità di cui sopra, Confindustria Ancona può dar vita, partecipare o contribuire ad altre associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, fatte salve quelle già esistenti.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

- 3.1** Possono aderire a Confindustria Ancona:
- a. in qualità di Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con un'organizzazione complessa che:
 1. abbiano sede legale nell'ambito del territorio della provincia di Ancona.
Se con sede legale diversa, occorre che abbiano nel territorio della provincia di Ancona, propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
 2. siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
 3. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 4. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e della Carta dei Valori Associativi;
 5. dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria;
 6. abbiano il rapporto contributivo con il sistema associativo regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
 - b. in qualità di Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri, le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alla precedente lettera a).
-
- 3.2** Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Socio aggregato.
-
- 3.3** Tutti i Soci, come sopra definiti, vengono iscritti nel "Registro delle Imprese" tenuto da Confindustria Ancona e nell'analogo Registro nazionale tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema Associativo Confederale.
-
- 3.4** Ai fini del presente Statuto, vengono riconosciuti i "gruppi di imprese" con organizzazione di tipo industriale, composti da società controllate o collegate come tali definite a norma del codice civile; possono essere ricondotte alla stessa fattispecie le imprese industriali che documentano di far capo ad uno stesso imprenditore o ad una società finanziaria il cui capitale è detenuto da un imprenditore o dalla propria famiglia o da società capogruppo.
- Per ottenere tale riconoscimento è necessario che aderiscano all'Associazione tutte le imprese del gruppo aventi le caratteristiche indicate dal presente articolo.
-

Art. 4 - Ammissione e durata

- 4.1** La domanda di ammissione a Socio, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori Associativi, l'impegno al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto e all'osservanza della disciplina sociale, nonché di tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.
- La domanda di ammissione è presentata al Presidente pro-tempore di Confindustria Ancona.
-
- 4.2** Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare i nominativi delle persone che assumeranno la rappresentanza nel rapporto con Confindustria Ancona, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione di stabilimenti, uffici e pertinenze, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte le ulteriori indicazioni stabilite dagli Organi competenti.
-
- 4.3** La domanda, una volta ricevuta, deve essere approvata o respinta nell'arco temporale complessivo di 30 giorni:
- previo parere di ammissione da parte del Presidente della sezione merceologica, la domanda viene approvata o respinta dal Consiglio di Presidenza a scrutinio palese, ovvero, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica.
- Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza circa l'accoglimento delle domande di ammissione dei soci, compresi i soci aggregati.
-
- 4.4** In caso di pronuncia negativa da parte del Consiglio di Presidenza, l'impresa può richiedere, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione delle motivazioni del rigetto, un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale di Confindustria Ancona, che decide in modo inappellabile, nel caso la domanda venga accolta.
- Contro la delibera negativa, che deve essere motivata, del Consiglio Generale di Confindustria Ancona, l'impresa, entro i successivi 20 giorni dalla comunicazione del rigetto, ha la possibilità di ricorrere al Collegio Speciale dei Probiviri, che deciderà in modo inappellabile e motivato, entro i successivi 30 giorni dalla data della presentazione del ricorso.
-
- 4.5** Il rapporto associativo decorre dalla data di delibera di accoglimento, dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione è necessario dare comunicazione a tutti i soci degli ingressi di nuove imprese.
- Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, salvo dimissioni, da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 giugno; l'interruzione del rapporto associativo ha inizio dal 31 dicembre dello stesso anno.
-
- 4.6** Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata non determina la cessazione del contratto di adesione, tutte le succitate modifiche devono essere comunicate a Confindustria Ancona.
-

Art. 5 - Diritti dei Soci

- 5.1 I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio poste in essere da Confindustria Ancona e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.
- I Soci effettivi partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi e nei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.
-
- 5.2 I Soci aggregati hanno limitati e specifici diritti secondo quanto disciplinato dalle direttive confederali. Possono partecipare e intervenire in Assemblea con esclusione dell'elettorato attivo e passivo.
- Restano, invece, esclusi da tutte quelle cariche dirette interne o esterne che comportino l'assunzione di una rappresentanza, di carattere politico e/o sindacale, per conto di Confindustria Ancona.
-
- 5.3 Ai soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
-
- 5.4 Ciascun Socio, infine, ha diritto di avere attestata l'appartenenza a Confindustria Ancona ed al Sistema Confindustriale Nazionale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalla specifica disciplina.
-

Art. 6 - Obblighi dei Soci

- 6.1 L'adesione a Confindustria Ancona in qualità di Socio comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:
- osservanza delle norme di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari ed attuative del medesimo, del Codice Etico Confederale, della Carta dei Valori Associativi e dei regolamenti, anche confederali;
 - osservanza delle deliberazioni e delle direttive impartite dagli Organi associativi;
 - rispetto dei principi etici, morali e deontologici conformi con l'appartenenza al Sistema Confederale;
 - divieto di tenere comportamenti o porre in essere azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio della stessa Confindustria Ancona e delle categorie da essa rappresentate e dal Sistema Confindustriale.
-
- 6.2 In particolare, ogni Socio deve:
- adempiere puntualmente agli obblighi contributivi, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli Organi associativi competenti, a seguito di delibera contributiva e relativi regolamenti in materia. Possibilità di definire piani di rientro, in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo;
 - partecipare attivamente alla vita associativa;
 - applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Confindustria Ancona o dalle altre componenti del Sistema Confederale, salva espressa esenzione;
 - non appartenere contemporaneamente ad altre associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi, fatta eccezione per i Soci aggregati;

5. fornire a Confindustria Ancona, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazioni necessarie ai fini della corretta gestione del rapporto associativo e dell'aggiornamento del "Registro delle Imprese" di Confindustria ai sensi dell'art. 3 comma 3, o comunque utili ai fini del perseguimento degli scopi associativi sanciti dallo Statuto.

6.3 Nel caso di imprese multi localizzate si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto, come definito dell' art. 3, e dal Regolamento Confederale.

6.4 È facoltà del Consiglio Generale di cui al successivo art. 7 comma 6 e art.17 comma 1 lettera a) proporre all'Assemblea, che delibera in materia contributiva, meccanismi che incentivino l'iscrizione di tutte le aziende facenti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale".

Art. 7 - Contributi associativi

7.1 I Soci sono tenuti a corrispondere a Confindustria Ancona un contributo annuale, una previsione di un importo minimo, così come determinato dal Consiglio di Presidenza, approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Ancona e deliberato dall'Assemblea. Ove gli organi competenti non stabilissero tempestivamente il contributo, rimane valida la misura fissata per l'anno precedente, fino a nuova delibera e salvo eventuale conguaglio.

7.2 Per i Soci che aderiscono in corso d'anno, il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione e partecipazione.

7.3 I contributi associativi riscossi da Confindustria Ancona, di cui al comma 1 del presente articolo, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

7.4 Eventuali modalità contributive differenti sono definite all'atto della adesione a Confindustria Ancona nel rispetto di quanto previsto dalla delibera contributiva e dal regolamento e/o convenzione.

7.5 Per le imprese multi localizzate si applicheranno le regole stabilite a livello confederale.

7.6 Per le imprese facenti parte di un "gruppo imprenditoriale", così come definito dall' art. 3 comma 4, sono valide le regole contributive di cui all'art. 6 comma 4 e dell'art. 17 comma 1 lett. a).

Art. 8 - Sanzioni

- 8.1 I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti, rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico Confederale, dalla Carta dei Valori Associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- a. censura dal Presidente di Confindustria Ancona comunicata per iscritto e motivata, in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
 - b. sospensione dell'impresa associata: con delibera del Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
 - c. decadenza dagli organi associativi: con delibera del Collegio Speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare con la perdita del doppio inquadramento oltre la mancata copertura di posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
 - d. espulsione dell'impresa associata: con delibera del Consiglio Generale a maggioranza qualificata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, come previsto dai successivi articoli 9 comma 1 lettera c) e 9 comma 4. Fatto salvo il caso, validato dal Consiglio di Presidenza, di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
 - e. radiazione del rappresentante in Associazione: con delibera del Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per partecipare alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna, senza aver prima esperito tutti gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
-
- 8.2 Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio dei diritti, ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, anche nel periodo di sospensione, dando facoltà a Confindustria Ancona di agire secondo legge per il loro recupero.
- Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate, sono a carico delle imprese associate morose. La sanzione di sospensione dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma, è rilevata direttamente dall'amministrazione di Confindustria Ancona e comunicata direttamente all'impresa, dal Presidente, per le rispettive sanzioni:
- a. sospensione temporanea dall'elettorato attivo e passivo, con esclusione di interventi in assemblea; in caso di piano di rientro in corso rispettato, sospeso solo elettorato passivo ma con diritto di elettorato attivo con un solo voto;
 - b. sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni di tutti gli organi associativi, all'attività associativa, agli enti e organizzazioni anche esterne in genere;
 - c. sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati da Confindustria Ancona e dal Sistema Confederale.
-
- 8.3 In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dagli Organi o Componenti Associative di Confindustria Ancona, è data facoltà al Socio di far ricorso al Collegio Speciale dei Proviviri, entro venti giorni dalla data della notifica del provvedimento applicato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
-

Art. 9 - Risoluzione del rapporto associativo

- 9.1 La qualità di Socio si perde per:
- a. dimissioni volontarie dell'impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art. 4 comma 5 del presente Statuto ovvero dall'art. 36, comma 3;
 - b. documentata cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale su cui ha competenza Confindustria Ancona con decorrenza dalla data di notifica dalla medesima impresa;
 - c. espulsione per morosità nel pagamento dei contributi associativi accertati dagli uffici di Confindustria Ancona;
 - d. fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - e. venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.
-
- 9.2 Nel caso di dimissioni, come indicato al precedente comma 1, lett. a) l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo; in tale periodo, mantiene: diritto di elettorato attivo; partecipazione ad organi; utilizzo dei servizi, fino alla naturale scadenza del termine, comunque, nessuno dei suoi rappresentanti ha diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
-
- 9.3 Nei casi indicati all'art. 9 comma 1, lett. b), d) ed e), la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.
-
- 9.4 La fattispecie di morosità di cui all'art. 9 comma 1, lett. c), si realizza allorché il pagamento dei contributi associativi, nonostante le comunicazioni scritte di sollecito, non si verifichi entro il termine finale dell'anno solare successivo a quello di competenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Consiglio di Presidenza di Confindustria Ancona, acquisito il parere del Consiglio Generale, prende atto della cessazione per morosità, in base a quanto previsto all'art. 21 comma 1, lettera l). E' fatta salva la possibilità di valutare le sole ipotesi di crisi aziendale di significativa gravità o quelle caratterizzate da eventi oggettivi indipendenti dalla volontà del socio.
-
- 9.5 In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7.
-
- 9.6 Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.
-
- 9.7 Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.
-

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 10 - Organi e Componenti Associative

10.1 Sono Organi di Confindustria Ancona:

- a. Presidente
 - b. Vice Presidenti
 - c. Assemblea Generale
 - d. Consiglio di Presidenza
 - e. Consiglio Direttivo
 - f. Consiglio Generale
 - g. Collegio dei Probiviri
 - h. Collegio dei Revisori Contabili
-

10.2 Sono Componenti Associative:

- a. Comitato per Piccola Industria
 - b. Gruppo Giovani Imprenditori
 - c. Gruppi Merceologici
 - d. Raggruppamenti di imprese zonali
-

Art. 11 - Disposizioni generali sulle cariche - votazioni - candidature

11.1 Il Consiglio di Presidenza di Confindustria, in base alle indicazioni ricevute dai Soci, dai Gruppi Merceologici, dal Comitato P.I., dai G.I., dai Raggruppamenti di Imprese e dalle candidature spontanee, predispone, verifica e approva la lista per le elezioni delle seguenti cariche elettive: Rappresentanti Generali; componenti del Comitato P.I.; Probiviri; Revisori Contabili; componenti dei Raggruppamenti di imprese zonali.

Le liste, così come sopra predisposte, vengono fatte visionare dal Collegio Speciale dei Probiviri come previsto dall' articolo 25 comma 4.

Tutte le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art.4, comma 2, del presente Statuto e dai regolamenti confederali in materia, con le eccezioni previste dagli articoli 25 comma 2, e 26 comma 4, e 18 lettera e).

11.2 Per i rappresentanti delle imprese aderenti a Confindustria Ancona, si intendono: il titolare; il legale rappresentante, quale risulta dal Registro delle imprese della Camera di Commercio; un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia i quali siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa. Non sono eleggibili a cariche direttive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificato nel regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

- 11.3** In conformità agli indirizzi stabiliti in sede Confederale, l'accesso a tutte le cariche direttive e di Presidenza, oltre la Presidenza dei Gruppi Merceologici e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Ancona è condizionato al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di Codice Etico e di incompatibilità tra cariche politiche ed associative.
-
- 11.4** In particolare per i candidati alle cariche direttive di cui al precedente comma e per gli incarichi di rappresentanza esterna verrà richiesto al Collegio Speciale dei Probiviri un parere preventivo obbligatorio ancorché non vincolante. Mentre, per la carica del Presidente, il parere preventivo è obbligatorio e vincolante.
-
- 11.5** Coloro che sono chiamati a qualunque incarico o intendono candidarsi, devono essere informati della loro candidatura ed accettarla o meno, dandone assenso o dissenso. Così come quando eletti dovranno accettare, per iscritto, la carica.
- Inoltre, devono rappresentare imprese associate senza irregolarità contributive nell'anno precedente e con i contributi versati anche per l'anno in corso e non devono avere in corso piani di rientro, ovvero, devono estinguerli anticipatamente.
-
- 11.6** Durante lo svolgimento dell'intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche associative sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso, secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Confindustria Ancona, ed a uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico Confederale.
- Le cariche sociali sono gratuite.
-
- 11.7** Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.
-
- 11.8** Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori), è inderogabile il doppio inquadramento, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile, che si realizza con l'adesione:
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica
 - dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento
- Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:
- formalizzazione della auto candidatura a Presidente
 - chiusura della relazione della Commissione di Designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
 - elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.
- Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.
-
- 11.9** Il Presidente dura in carica 4 anni, esaurito il proprio mandato non potrà essere rieletto. Laddove la Commissione di Designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri Confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria del mandato. Tale proposta deve essere

approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale, con un quorum costituito di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole di almeno il 75% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

I componenti degli organi di controllo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori contabili, durano in carica 4 anni con possibilità di rielezione.

I componenti degli organi direttivi, Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale, durano in carica massimo per due quadrienni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

11.10 Premesso che, di norma, la durata del mandato di ogni carica coincide con l'anno solare, si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che sono cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista.

11.11 Decadono dalle cariche associative coloro che non siano intervenuti alle riunioni per cinque volte consecutive o per la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

L'assenza o la mancata partecipazione sono accertate, così come la decadenza è dichiarata, dall'organo associativo di riferimento; è poi comunicata all'interessato dal Presidente di Confindustria Ancona.

11.12 Quando il titolare di una carica sociale perde la qualità di Socio o decade in base a quanto stabilito nel precedente comma, ovvero si dimette dalla carica stessa, il Presidente dell'Associazione si accerta che vengano messe in atto le relative procedure, in modo che la sostituzione avvenga entro 90 giorni. In particolare, il Presidente di Confindustria Ancona individua ed insedia il primo candidato utilizzabile fra i non eletti alla stessa carica, ove questi esistano. Laddove non vi fosse o la carica non fosse elettiva, sarà competenza del Presidente designarlo per la cooptazione all'organo di riferimento, fino alla naturale scadenza del mandato.

In caso di ritardo, ovvero nella fase di cooptazione del nuovo membro, l'organo svolge comunque l'attività con i componenti in carica.

11.13 I casi di cumulabilità e di compatibilità delle cariche seguono la disciplina stabilita dallo Statuto di Confindustria.

11.14 Allo scopo di consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa vanno incoraggiati la rotazione delle cariche e l'esercizio dell'opzione fra le cariche ricoperte, nel caso di cumulo su uno stesso rappresentante.

In ogni caso nessun Socio potrà essere presente in un medesimo Organo con più di un rappresentante allo stesso titolo.

Nello specifico nessuna carica associativa è cumulabile, nel caso in cui un Socio venga eletto per due o più cariche, l'interessato deve esercitare l'opzione di scelta tra più incarichi associativi entro 90 giorni.

11.15 Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione fissa la durata dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi.

In caso di votazioni elettroniche a distanza, sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione - fino ad un massimo di tre ore - disposte dal Presidente.

- 11.16** Alle nomine, elezioni e deliberazioni relative a persone, si procede mediante scrutinio segreto.
-
- 11.17** Nelle votazioni concernenti organi collegiali, per i quali sono previste candidature plurime, il numero delle stesse deve essere superiore a quello dei seggi da ricoprire. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi disponibili.
- Nel caso in cui il numero dei candidati non sia sufficiente a raggiungere il numero dei seggi previsti, il numero dei seggi da ricoprire, ove possibile, dovrà essere comunque di una unità inferiore a quello dei candidati stessi.
-
- 11.18** All'atto della elezione, i partecipanti alla votazione ricevono la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.
-
- 11.19** Sono annullate le schede di votazione recanti nominativi non compresi nella lista o che presentino un numero superiore di preferenze a quelle statutariamente previste.
-
- 11.20** I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti, dovranno accettare per iscritto la carica.
- In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio diretto tra i candidati, con votazione da parte dei soci presenti al momento in aula, fino ad un massimo di due volte.
- Dopo la seconda votazione paritetica, sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.
-

CAPO A - ORGANI DI CONFINDUSTRIA ANCONA

Art. 12 - Assemblea Generale

12.1 L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8, la partecipazione all'Assemblea è comunque ammessa, con l'esclusione di esercizio di voto ed intervento.

La regolarizzazione contributiva, per partecipare all'esercizio di voto ed intervento, deve avvenire 7 giorni prima dell'apertura dei lavori assembleari, salvo per le convocazioni d'urgenza, dove, la regolarizzazione può avvenire fino al giorno precedente.

All'assemblea Generale, partecipano anche i Soci Aggregati senza diritto di voto, i Probitivi e i Revisori Contabili.

12.2 Nell'Assemblea Generale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

Ciascuna impresa associata ha facoltà di farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da altra impresa regolarmente iscritta.

Ogni rappresentante di impresa può portare fino a una delega, oltre la propria, con l'eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad un medesimo gruppo, holding o proprietà.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola per partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

12.3 Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea Generale da un solo rappresentante, ivi compreso il caso di imprese con inquadramento in più di un Gruppo Merceologico.

Tuttavia, nel caso in cui l'imprenditore sia iscritto con più aziende di diversi settori, la partecipazione al voto può essere effettuata anche da ciascuno dei rappresentanti, fatta salva la disposizione generale sull'assunzione delle cariche sociali.

12.4 I voti sono computati a ciascun Socio, sulla base del contributo associativo relativo all'anno solare precedente interamente versato e che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un voto.

Ai soci con piani di rientro, che risultino rispettati prima dei 7 giorni dell'indizione dell'Assemblea, è attribuito solo il diritto di elettorato attivo con un voto.

12.5 I voti spettanti a ciascun Socio sono determinati sulla base del Regolamento, che il Consiglio di Presidenza proporrà al Consiglio Generale per l'approvazione in Assemblea dei Soci di Confindustria Ancona.

12.6 All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, ove nominato.

Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale

- 13.1** L'Assemblea Generale si riunisce:
- in via ordinaria, una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
 - in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta, previa delibera favorevole del Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate, in regola con il versamento dei contributi associativi; inoltre, il Collegio dei Revisori contabili, ma limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
-
- 13.2** Nel caso di cui alla lett. b), la richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà specificare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, e comunque previa delibera favorevole del Consiglio Generale di Confindustria Ancona, la convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire entro il termine massimo di venti giorni, dalla data di ricezione della richiesta stessa.
-
- 13.3** L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano con comunicazione scritta ed inviata per posta elettronica agli aventi diritto, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
-
- 13.4** L'Assemblea Generale potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza, quando opportunamente specificato nell'avviso di convocazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
-
- 13.5** Nel caso di elezione del Presidente l'avviso di convocazione deve contenere il riferimento alla nomina degli scrutatori che assicureranno il corretto svolgersi delle operazioni di spoglio.
-
- 13.6** In caso di urgenza, l'Assemblea Generale, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni dello Statuto o per lo scioglimento di Confindustria Ancona, può essere convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
-
- 13.7** L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione e l'eventuale possibilità di partecipazione in video conferenza.
-
- 13.8** L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano
-
- 13.9** L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno il 20% dei voti esercitabili; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti ad esclusione dei casi in cui il presente Statuto preveda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.
-

13.10 Per quanto concerne il quorum costitutivo dell'Assemblea straordinaria, in cui si deliberano modificazioni statutarie, è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili, mentre per lo scioglimento di Confindustria Ancona è sempre necessaria la soglia minima del 30%.

Per i relativi quorum deliberativi si rinvia ai successivi articoli del presente statuto art. 36 e art. 37.

13.11 I sistemi di votazione e l'eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due o più scrutatori, scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i Soci con diritto di elettorato attivo presenti al momento della votazione stessa.

13.12 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.13 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono trascritte mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

13.14 L'Assemblea designa un segretario che di norma coincide con il Direttore Generale.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

14.1 L'Assemblea Generale:

- a. elegge, ogni quadriennio dispari, il Presidente con la maggioranza qualificata del 60 per cento dei voti esercitabili dai presenti;
- b. elegge, unitamente al Presidente; ogni quadriennio dispari, i Vice Presidenti fino a un massimo di 8, il numero viene stabilito dal Presidente in pectore;
- c. approva con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti esercitabili dai presenti, gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio proposti dal Presidente designato;
- d. elegge ogni quadriennio pari i Rappresentanti Generali come previsto dall'art.15 lettera g);
- e. elegge ogni quadriennio pari i Probiviri;
- f. elegge ogni quadriennio pari i Revisori contabili;
- g. approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h. approva la delibera contributiva;
- i. approva il regolamento di attribuzione dei voti ai sensi dell'art.12 comma 5;
- j. modifica lo Statuto con le modalità previste dall'art.36;
- k. delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità previste dall'art.37;
- l. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto, dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente, o anche dai Soci, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.13, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

Art.15 - Consiglio Generale

- 15.1** Compongono il Consiglio Generale 65 componenti, così suddivisi:
- a. i componenti del Consiglio di Presidenza di cui al successivo art. 19
 - b. 3 componenti della P.I.
 - c. 3 componenti G.I.
 - d. i Presidenti dei Gruppi Merceologici, in base al successivo art. 29 comma 9
 - e. i Presidenti dei Raggruppamenti di imprese zonali
 - f. fino ad un massimo di 4 rappresentanti di Ance Ancona
 - g. i Rappresentanti Generali eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, in anni pari, in numero variabile, non inferiore a 1/10 del totale, fino al raggiungimento di 65 componenti del consiglio stesso
 - h. ultimo past-president con diritto di voto
 - i. componenti nominati dal Presidente fino al 5% del totale dei componenti del Consiglio; devono essere scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale, il mandato coincidente con quello del Presidente che li ha nominati
 - l. Partecipano alle riunioni in qualità di invitati, senza diritto di voto:
 - i Probiviri e i Revisori Contabili
 - invitati permanenti, rappresentanti di imprese, su proposta del Presidente, pari ad 1/5 dei componenti elettivi dell'organo
 - tutti i Past-President
- i componenti del Consiglio Direttivo, nominati dal Presidente, che non ne facciano già parte ad altro titolo ai sensi dell'art. 18 lettera c)

- 15.2** Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle riunioni per 5 volte consecutive, o, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare ai sensi dell'articolo 11 comma 11.

Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

- 16.1** Il Consiglio Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno.
In via straordinaria, può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quarto dei suoi componenti.
- 16.2** Il Consiglio Generale, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.
- 16.3** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.
- 16.4** Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.
- 16.5** Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale; fanno eccezione le riunioni in cui si deliberano modificazioni statutarie e scioglimento per le quali è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, la riunione sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un quarto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro votante dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Dopo la seconda votazione paritetica, sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.

16.6 Il Consiglio Generale potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza, quando opportunamente specificato nell'avviso di convocazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

16.7 Le riunioni del Consiglio Generale vengono trascritte mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, che verrà ratificato alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento sarà premura del Direttore Generale, delegare un funzionario della Struttura Associativa.

16.8 Il mandato del Consiglio Generale ha scadenza sfalsata di un anno rispetto a quella del mandato del Consiglio di Presidenza.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale

17.1 Il Consiglio Generale:

- a. approva il contributo annuale, ovvero, anche una previsione di un importo minimo di cui al precedente art.7, comma 1, da sottoporre a delibera dell'Assemblea Generale;
- b. ai sensi del successivo art.22, comma 2 e comma 5, propone all'Assemblea il nome del Presidente in pectore, unitamente ai Vice Presidente e alle linee programmatiche. Il Presidente in pectore viene individuato mediante votazione a scrutinio segreto sulla base delle indicazioni della Commissione di Designazione;
- c. ai sensi del successivo art.24, comma 1, insedia la Commissione di Designazione;
- d. esamina, ai sensi dei successivi art.27, comma 4, e art.28, comma 6, la relazione del Presidente del Comitato per la Piccola Industria e del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona, sull'attività e i programmi delle rispettive componenti associative;
- e. approva il regolamento deliberato dal Comitato per la Piccola Industria di cui al successivo art.27, comma 2, ed il regolamento deliberato dai Giovani Imprenditori contenente le modalità di adesione e il funzionamento del gruppo, ai sensi del successivo art.28, comma 2;
- f. approva, ai sensi del successivo art. 29 comma 3, il regolamento dei Gruppi Merceologici;
- g. ai sensi dell'art.12. comma 5, delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Regolamento di attribuzione dei voti ai soci, per la successiva approvazione in Assemblea;

- h. delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, in merito al bilancio consuntivo d'esercizio e a quello preventivo di cui al successivo art.34, commi 2 e 3, per la successiva approvazione in Assemblea Generale;
- i. ai sensi del successivo art.36, comma 2, in casi particolari, può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare, in Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci;
- l. ai sensi dell'art. 9 comma 4, il Consiglio Generale, prende atto della cessazione a socio per morosità e delega il Consiglio di Presidenza, per quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera l);
- m. riesamina la domanda di ammissione socio, precedentemente respinta dal Consiglio di Presidenza, su richiesta dell'impresa;
- n. propone all'Assemblea le linee generali di politica associativa;
- o. determina, in conformità alle predette linee generali, le direttive di politica associativa per il conseguimento dei fini statutari, indicando eventualmente anche gli strumenti per la loro realizzazione;
- p. propone all'Assemblea Generale tutti quegli atti, anche di straordinaria amministrazione, che non può deliberare.

17.2 Il Consiglio Generale delibera su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza; delibera altresì sulla richiesta dei Soci ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del presente Statuto.

Art.18 - Consiglio Direttivo

- a. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché tutti i Past President di Confindustria Ancona
 - b. Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati, di norma nel mese di giugno di ogni biennio dispari, dal Presidente di Confindustria Ancona tra i rappresentanti di imprese aderenti al sistema associativo, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni territoriali e merceologiche dello stesso.
 - c. Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.
 - d. Il Consiglio Direttivo resta in carica con il Presidente di Confindustria Ancona che lo ha proposto e decade con la fine del suo mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.
 - e. È altresì facoltà del Presidente invitare, in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre, anche soggetti esterni a Confindustria Ancona, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.
 - f. Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti di Confindustria Ancona per le attività istituzionali attraverso l'analisi dei contesti di riferimento, l'approfondimento di problematiche e priorità e l'ascolto dei bisogni e delle aspettative della base associativa.
 - g. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente di Confindustria Ancona lo ritiene necessario.
 - h. Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza ai sensi dell'articolo 20.
-

Art. 19 - Consiglio di Presidenza

- 19.1 Fanno parte del Consiglio di Presidenza:
- a. il Presidente
 - b. i Vice Presidenti elettivi ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b)
 - c. il Presidente del Comitato Piccola Industria, che è Vice Presidente di diritto
 - d. il Presidente Giovani Imprenditori, che è Vice Presidente di diritto
 - e. il Presidente di ANCE Ancona
 - f. ultimo past president, come invitato permanente di diritto
-
- 19.2 Il Presidente può altresì chiamare alle riunioni ospiti, che, seppure non componenti del Consiglio di Presidenza, possano contribuire all'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno in relazione alla loro competenza.
-
- 19.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.
-
- 19.4 Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle riunioni per 5 volte consecutive, o, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare ai sensi dell'articolo 11 comma 11.
- Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
-

Art. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

- 20.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese.
In via straordinaria, il Consiglio di Presidenza può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quarto dei suoi componenti.
-
- 20.2 Il Consiglio di Presidenza, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.
-
- 20.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.
-
- 20.4 Il Consiglio di Presidenza potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza, quando opportunamente specificato nell'avviso di convocazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
-
- 20.5 Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.
-
- 20.6 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
-
- 20.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro dispone di un voto.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.
Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori.
In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.
-

- 20.8 Le riunioni di Consiglio di Presidenza vengono trascritte mediante verbale di riunione, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, che verrà ratificato alla prima riunione utile del Consiglio stesso.
- Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento, sarà premura del Direttore Generale, delegare un funzionario della Struttura associativa.
-
- 20.9 Il mandato del Consiglio di Presidenza è con scadenza sfalsata di un anno rispetto a quella del mandato del Consiglio Generale.
-

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

- 21.1 Il Consiglio di Presidenza:
- a. nell'ambito delle direttive dell'Assemblea stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e propone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
 - b. sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività di Confindustria Ancona, e ne controlla i risultati;
 - c. istituisce e scioglie Commissioni e Gruppi di lavoro per finalità che di volta in volta vengono individuate;
 - d. delibera sulle domande di ammissione a Socio, in base alle regole dell'Art. 4 comma 3;
 - e. propone al Consiglio Generale la delibera contributiva per la successiva valutazione e approvazione dell'Assemblea Generale;
 - f. propone al Consiglio Generale il Regolamento di attribuzione dei voti ai Soci, ai sensi dell'art.12, comma 5;
 - g. delibera lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione su proposta del Direttore Generale;
 - h. su proposta del Presidente nomina e revoca i rappresentanti di Confindustria Ancona presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima;
 - i. delibera sulla stipula di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
 - j. delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate da Confindustria Ancona o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi, nonché costituzione di "Reti";
 - k. delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
 - l. delibera sull'espulsione di Soci per morosità nel pagamento dei contributi associativi ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. c) e art.9, comma 4;
 - m. delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
 - n. delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale di Confindustria Ancona;
 - o. propone al Consiglio Generale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali e la relativa informativa, per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - p. propone al Consiglio Generale le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - q. predispone il sistema per il calcolo dei voti;
 - r. su richiesta del Presidente di Confindustria Ancona; esprime parere non vincolante sulla nomina e revoca del Direttore Generale;
-

- 21.2 Le decisioni che riguardano i temi di cui alle lettere g), n), p), q) vengono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti esercitabili in Consiglio di Presidenza.
- 21.3 Il Consiglio di Presidenza può esercitare d'urgenza le attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente, ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con la necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Generale.

Art. 22 - Presidente

- 22.1 Ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. a), il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale.
- 22.2 Su proposta della Commissione di Designazione di cui al successivo art.24, il Consiglio Generale designa a scrutinio segreto il Presidente in pectore.
- 22.3 Il Presidente dura in carica quattro anni. Viene eletto negli anni dispari. Per l'accesso alla carica di Presidente è necessario il requisito del doppio inquadramento ai sensi dell'art. 11 comma 8.
- Esaurito il proprio mandato, impossibilità permanente di ulteriori rielezioni. Laddove la Commissione di Designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati, previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri Confederali, può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum essenziale di almeno tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole di almeno il 75% dei voti presenti in assemblea, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
- 22.4 Possono accedere alla carica di Presidente gli imprenditori che abbiano ricoperto, per un periodo di tempo significativo, cariche di vertice negli organi associativi .
- 22.5 Per l'elezione del Presidente, la Commissione di Designazione sottopone al Consiglio Generale una o più indicazioni tra le quali lo stesso designa a scrutinio segreto il Presidente in pectore.
- Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte le designazioni provenienti da almeno il 10% dei voti esercitabili in Assemblea Generale.
- In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea Generale, per l'elezione, il Presidente in pectore presenta e sottopone al voto del Consiglio Generale i Vice Presidenti elettivi, fino ad un massimo di 8 ai sensi dell' art. 14 comma 1 lettera b), le linee di indirizzo per il proprio mandato ed il programma di attività per il quadriennio.
- 22.6 L'Assemblea Generale approva gli indirizzi ed il programma di attività per il quadriennio e contestualmente elegge il Presidente e i suoi Vice Presidenti.
- 22.7 Qualora le linee di indirizzo, i Vice Presidenti ed il programma di attività del Presidente designato vengano respinti, la procedura di designazione deve essere ripetuta, con un secondo mandato della Commissione di Designazione in carica.
- 22.8 Il Presidente è legale rappresentante di fronte a terzi.
- Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

- 22.9** Il Presidente presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza.
Provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione.
Egli, inoltre, dispone quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.
- 22.10** Il Presidente propone al Consiglio di Presidenza i rappresentanti di Confindustria Ancona presso Confindustria e le organizzazioni federate, enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima come previsto dal precedente art. 21 comma 1 lettera h).
- 22.11** In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, fatta salva la ratifica del proprio operato nella prima riunione successiva.
- 22.12** In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.
- 22.13** Venendo a mancare il Presidente dell'Associazione, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi dal Vice Presidente più anziano, ed il Presidente eletto dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato del suo predecessore; può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.
- 22.14** Il Presidente può assegnare ai Vice Presidenti deleghe tematiche nell'ambito del proprio programma.
- 22.15** Il Presidente può proporre invitati permanenti in Consiglio Generale, senza diritto di voto, nel limite massimo di un quinto dei componenti elettivi dell'organo. Gli invitati devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.
- 22.16** Il Presidente nomina e revoca il Direttore Generale, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Presidenza.

Art. 23 - Vice Presidenti

- 23.1** I Vice Presidenti di diritto e i Vice Presidenti elettivi affiancano il Presidente, nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione.
I Vice Presidenti elettivi non possono durare in carica per più di due quadrienni consecutivi e sono eletti insieme al Presidente dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b).
Per tutti i Vice Presidenti, ai sensi dell'art. 11 comma 8, è inderogabile il doppio inquadramento.
- 23.2** Il Presidente può assegnare ai Vice Presidenti deleghe tematiche nell'ambito del proprio programma.
- 23.3** Nel caso in cui il Presidente venga a mancare o si dimetta, il Vice Presidente più anziano assume le funzioni di Presidenza fino all'elezione del nuovo Presidente, per il cui rinnovo sarà attivata la procedura elettiva entro 30 giorni.

Art. 24 - Commissione di Designazione

- 24.1 Il Consiglio Generale, almeno due mesi prima della scadenza per l'elezione del Presidente di Confindustria Ancona, insedia la Commissione di Designazione, composta da tre membri.
- 24.2 Possono essere nominati componenti della Commissione di Designazione i rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, avendo ricoperto cariche di vertice nel Sistema Confederale, e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali ma che non siano Presidenti in carica oppure Presidenti di una organizzazione confederata.
- 24.3 Il Collegio Speciale dei Proбивiri insieme a tutti i Past President predisporrà un elenco di candidati, non inferiore a sei, che abbiano le caratteristiche sopra descritte. Durante una apposita riunione, sarà compito del Consiglio Generale, procedere con sorteggio per scegliere i tre nominativi che comporranno la Commissione di Designazione.
- 24.4 Al fine di sottoporre al Consiglio Generale uno o più candidati per la scelta del Presidente di Confindustria Ancona, la Commissione di Designazione, una volta insediata, è chiamata a consultare una platea ampia, significativa e qualificata di associati, in particolare almeno i membri del Consiglio Generale, i Soci più impegnati e rappresentativi nell'attività associativa, i componenti dei Raggruppamenti di impresa in ambito territoriale e i componenti dei Consigli Direttivi dei Gruppi Merceologici laddove esistenti.
- 24.5 Il mandato della Commissione di Designazione è finalizzato alla più ampia consultazione delle imprese iscritte, per l'emersione di candidati e la raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative, attenendosi alle seguenti linee:
- Adeguate informazione, nella prima settimana, dell'avvio della procedura ai Presidenti dei Gruppi Merceologici e a tutti i Soci, chiedendo proposte di candidature e autocandidature
Nei successivi 15 giorni, dalla data di comunicazione dell'avvio della procedura, la Commissione di Designazione può ricevere le candidature ed eventuali autocandidature - le autocandidature devono essere formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.
 - Verifica del profilo personale, professionale ed associativo nonché del possesso dei requisiti richiesti affidata al Collegio Speciale dei Proбивiri ai sensi dell'art. 11 comma 8.
 - Comunicazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con relative linee programmatiche con modalità stabilite dalla Commissione di Designazione.
 - Procedere alla più ampia consultazione come previsto dall'art. 24 comma 4 .
 - Possibile richiesta di intervento del Collegio Speciale dei Proбивiri da parte della Commissione, per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.
 - Redazione di una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Proбивiri; spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.

24.6 La Commissione di Designazione presenta comunque al Consiglio Generale, tutti i candidati che possono certificare per iscritto di avere il consenso di almeno il 20% dei voti esercitabili in Assemblea, con la seguente procedura:

- lettura della relazione da parte del componente più anziano della Commissione di Designazione
- scrutinio segreto con scheda recante espressione di voto approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di Designazione
- in caso di due o più candidati le schede devono essere predisposte elencando in ordine alfabetico i nominativi dei candidati

Per acquisire lo status di Presidente designato è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In una riunione successiva a quella di designazione, il Presidente in pectore presenta e sottopone al voto del Consiglio Generale, i Vice Presidenti, fino ad un massimo di 8, le linee di indirizzo per il proprio mandato ed il programma di attività per il quadriennio.

24.7 La Commissione di Designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica garantita dal Direttore Generale, ovvero in caso di assenza o impedimento sarà premura del Direttore Generale, delegare un funzionario della Struttura Associativa

Art. 25 - Probiviri

25.1 L'Assemblea Generale elegge, in anni pari, sette componenti dell'organo di controllo, denominato Collegio dei Probiviri, su una lista di candidati superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.

Durano in carica un quadriennio con possibilità di rielezione

25.2 Alla carica di Proboviro possono essere candidati anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

25.3 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le cariche interne a Confindustria Ancona.

25.4 All'inizio di ogni anno i sette Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, a scrutinio segreto: tre Probiviri che costituiscono un Collegio Speciale, delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa; tre Probiviri, tra i restanti, che costituiscono il Collegio di Riesame per l'appello contro le decisioni del Collegio Speciale.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

25.5 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale, composto da 3 Probiviri, chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Presiede il collegio un terzo Proboviro con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.

In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri, già nominati, al Presidente del Tribunale di Ancona che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, del Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo il rito di arbitrato irrituale e stabilisce di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il ricorrente, prima dell'inizio del ricorso, dovrà versare un deposito cauzionale pari a un 10% del contributo annuale che l'impresa versa a Confindustria Ancona, il Collegio Arbitrale ha la possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale, che verrà destinato a progetti di formazione interna.

25.6 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

25.7 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Confindustria Ancona, entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è appellabile davanti ai Probiviri di Confindustria nel rispetto del regolamento Confederale.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito, comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

25.8. Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali

- a. La presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri, va effettuata entro i 90 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, con sintesi dei motivi e delle richieste di intervento.
- b. In caso di appello di decisione di primo grado, termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
- c. Indicazione del Proboviro di fiducia e del suo sostituto tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio delegato alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (indicato come Collegio Speciale).
- d. Versamento obbligatorio, mediante bonifico bancario su conto corrente di Confindustria Ancona, di un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo annuale del contributo associativo dell'impresa, con l'indicazione della causale del ricorso, la copia della ricevuta di avvenuto bonifico, da depositare unitamente al ricorso.
- e. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte, richiesta di nomina del Proboviro di fiducia e del suo sostituto, da effettuarsi entro i 10 giorni successivi; il rifiuto della nomina o l'immotivato ritardo, costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- f. Possibilità di rifiutare l'incarico, da parte del Proboviro, solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio Speciale.

- g. Istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
 - h. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Ancona che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
 - i. Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.
-

25.9 Istruttoria e decisione

- a. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
 - b. Entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, decisione del collegio, anche a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Probiviro dissenziente.
 - c. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
 - d. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
 - e. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
-

25.10 Collegio Speciale

- a. Composto, a rotazione, da 3 Probiviri.
- b. Interviene su impulso degli organi di Confindustria Ancona e dei Probiviri Confederali.
- c. Interviene, ovvero, segnala ai Probiviri Confederali gravi motivi e situazioni organizzative eccezionali, quali: prolungata non convocazione degli organi; mancato reiterato rispetto dello scrutinio segreto per l'elezione del vertice associativo; mancato rispetto della delibera sulla incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici; verbalizzazioni inesatte o infedeli; violazione degli impegni contenuti nel Codice Etico e dei Valori Associativi; grave dissesto economico-patrimoniale; prolungata non approvazione dei bilanci; perdite significative di imprese associate.
- d. Agisce d'ufficio ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi di Confindustria Ancona.
- e. Dichiara, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- f. Vigila a presidio dei principi organizzativi generali.
- g. Può rivolgersi ai Probiviri nazionali per richiedere profili di orientamento per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.
- h. Predispone, in concerto con tutti i Past President, un elenco di candidati, non inferiore a sei, per la Commissione di Designazione, che abbiano le caratteristiche descritte nell'art. 24 comma 2.
- i. Certifica il doppio inquadramento dei candidati alla Presidenza e Vice Presidenza ai sensi dell'art. 11 comma 8.
- j. E' possibile impugnare, con obbligo di versamento di deposito cauzionale pari al 10% dell'importo annuale del contributo associativo dell'impresa, le decisioni

motivate non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione con ricorso davanti al Collegio di Riesame costituito come previsto dell'art. 25 comma 4. Il Collegio di Riesame decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo sulle decisioni prese dal Collegio Speciale, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

- k. L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni norma regolativa di Confindustria Ancona, sono di esclusiva competenza del Collegio Speciale dei Probiviri.
- l. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 sulle disposizioni disciplinari, la decadenza dalle cariche può essere disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, a causa di motivi gravi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- m. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi, nei quali non sussista una controversia, il Collegio Speciale dei Probiviri eletti dall'Assemblea assolve funzioni interpretative e/o disciplinari
- n. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale di Confindustria Ancona, della domanda di ammissione a Socio, rigettata anche dal Consiglio di Presidenza, è possibile ricorrere al Collegio Speciale dei Probiviri che deciderà in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- o. Il Collegio Speciale dei Probiviri, si pronuncia, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

25.11 I Probiviri partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di Confindustria Ancona.

25.12 La Segreteria per i Probiviri è costituita presso la Direzione Generale di Confindustria Ancona ed è garantita dal Direttore Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento sarà premura del Direttore Generale, delegare un funzionario della Struttura Associativa.

Art. 26 - Collegio dei Revisori Contabili

26.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre Revisori Contabili effettivi, dei quali almeno uno deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali, e due supplenti.

Durano in carica un quadriennio, con possibilità di rielezione.

26.2 I Revisori Contabili sono eletti, in anni pari, dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto su una lista di candidati superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.

26.3 Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

26.4 Alla carica di Revisore Contabile possono essere candidati anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

26.5 I Revisori scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio purché iscritto nel registro dei Revisori Legali.

- 26.6** Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il suo Presidente ne riferisce all'Assemblea Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.
-
- 26.7** I Revisori contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale di Confindustria Ancona, anche quando operano in modo congiunto.
-
- 26.8** Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età; ove occorra, i Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti.
-
- 26.9** L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di Confindustria Ancona.
-
- 26.10** La Segreteria per i Revisori Contabili è garantita dal Direttore Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento sarà premura del Direttore Generale, delegare un funzionario della Struttura Associativa
-

CAPO B - COMPONENTI ASSOCIATIVE

Art. 27 - Comitato per la Piccola Industria

27.1 Fanno parte della Piccola Industria, le aziende che rientrano nei parametri fissati dalla Commissione Europea - Raccomandazione 2003/361/CE: limite dimensionale di cinquanta dipendenti ed un fatturato annuale e/o bilancio, non superiore a dieci milioni di euro.

Nell'ambito di Confindustria Ancona è costituito il Comitato per la Piccola Industria.

27.2 Le modalità di composizione e funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Comitato stesso, è approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Ancona, previo parere di conformità da parte della Piccola Industria di Confindustria.

27.3 Il Comitato per la Piccola Industria promuove in modo unitario, l'esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi di Confindustria Ancona.

27.4 Il Presidente del Comitato per la Piccola Industria di Confindustria Ancona è eletto all'interno dei componenti del Comitato Piccola Industria, in base alla disciplina dell'apposito regolamento.

E' Vice Presidente di diritto di Confindustria Ancona.

Almeno una volta all'anno presenta al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa.

Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente è inderogabile il doppio inquadramento ai sensi dell'art. 11 comma 8.

27.5 Nel perseguimento degli scopi; nello svolgimento delle attività; nei comportamenti personali; aziendali, dei rappresentanti della Piccola Industria, rientranti nella definizione di Piccola Industria di Confindustria Ancona; il Comitato - quale componente organizzativa dell'Associazione - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Art. 28 - Giovani Imprenditori

- 28.1 Nell'ambito di Confindustria Ancona è costituito il gruppo Giovani Imprenditori.
- 28.2 Le modalità di adesione e funzionamento di tale gruppo sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal gruppo stesso, è approvato dal Consiglio Generale previo parere di conformità da parte del GI Nazionale.
- 28.3 Il gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti a Confindustria Ancona.
- 28.4 Il gruppo Giovani Imprenditori persegue i seguenti scopi:
- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
 - approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
 - accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
 - stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Ancona e dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.
- 28.5 In tale ambito, i Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona, promuovono in modo unitario:
- l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale del socio del gruppo Giovani Imprenditori;
 - l'istituzione, ove necessari, di gruppi di lavoro a livello dei territori provinciali per l'approfondimento di singole tematiche;
 - i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
 - la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Ancona, e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statuari;
 - la partecipazione dei componenti alle attività del gruppo ad ogni livello dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento fra i Giovani Imprenditori dei diversi territori, nonché fra gli altri organismi a livello nazionale ed internazionale.
- 28.6 Il Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona, è eletto all'interno dei componenti del direttivo. Il Presidente è Vice Presidente di diritto di Confindustria Ancona. Almeno una volta l'anno presenta al Consiglio Generale una relazione sull'attività e programmi della componente associativa. Per accedere alla carica di Presidente e è inderogabile il doppio inquadramento.
- 28.7 Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei suoi Soci, il gruppo Giovani Imprenditori - quale componente organizzativa di Confindustria Ancona - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Art. 29 - Gruppi Merceologici

- 29.1** Sulla base delle attività prevalenti esercitate, le imprese associate sono inquadrare in Gruppi Merceologici, disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale in modo unitario.
- 29.2** Per la più efficace tutela degli interessi delle imprese associate, i Gruppi Merceologici sono istituiti, modificati e sciolti con delibera del Consiglio Generale di Confindustria Ancona.
- 29.3** I Gruppi per i quali siano previste specifiche intese a livello nazionale con Confindustria possono dotarsi di un proprio regolamento, rispondente alle stesse intese, ratificato dal Consiglio Generale.
- 29.4** Nei Gruppi merceologici possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifiche attività.
- 29.5** Le imprese associate che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di organizzazione aziendale possono richiedere l'inquadramento plurimo in diversi Gruppi.
Il diritto di elettorato attivo e passivo è limitato al Gruppo nel quale il Socio è inquadrato in base alla attività prevalente.
- 29.6** I Gruppi merceologici hanno il compito di:
- assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita di Confindustria Ancona, fungendo così da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa;
 - curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;
 - rappresentare le istanze delle imprese presso gli altri organi di Confindustria Ancona;
 - rappresentare gli interessi del Gruppo Merceologico, in armonia con le linee di indirizzo di Confindustria Ancona.
- In tale ambito, i Gruppi Merceologici promuovono in modo unitario l'esame dei problemi di interesse del settore, proponendo eventuali iniziative a livello territoriale.
- 29.7** I Gruppi Merceologici hanno obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento con le organizzazioni nazionali di categoria aderenti al Sistema Confederale, al fine di realizzare l'integrazione nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.
- 29.8** Ogni Gruppo Merceologico, oltre al Presidente, potrà nominare anche uno o più Vice Presidenti, nonché un eventuale Consiglio Direttivo quando la dimensione associativa del Gruppo raggiunge un numero di iscritti superiore a 30 unità.
Il Consiglio Direttivo, quando viene costituito, elegge al proprio interno il Presidente e un Vice Presidente, in caso di non costituzione del Consiglio Direttivo, sarà compito dell'Assemblea del gruppo merceologico eleggere il Presidente e Vice Presidente. Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente è inderogabile il doppio inquadramento.
- 29.9** I Gruppi Merceologici sono rappresentati in Consiglio Generale, di diritto, dai rispettivi Presidenti o in caso di sua assenza dal Vice Presidente previa delega esplicita.
- 29.10** Alle riunioni degli Organi collegiali dei Gruppi merceologici funge da Segretario un funzionario, indicato dal Direttore.

Art. 30 - Raggruppamenti di imprese

30.1 Raggruppamenti di imprese di filiera produttiva; di reti d'impresa

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Ancona, può costituire Raggruppamenti di imprese associate, in funzione di particolari progettualità, attività o necessità; di dimensione; di filiera produttiva; di reti d'impresa; di mercato di sbocco; di distretti e sistemi produttivi locali; di contrattazione collettiva e aziendale, nonché di problematiche emergenti unitamente alla possibilità di promuovere forme aggregative per sviluppare il business attraverso i rapporti internazionali e quant'altro possa essere fatto a favore delle aziende associate per soddisfare le loro aspettative di sviluppo e crescita.

I raggruppamenti, laddove costituiti, agiscono sulla base di quanto previsto per i gruppi Merceologici e possono dotarsi di un proprio regolamento, ratificato dal Consiglio Generale.

30.2 Raggruppamenti di imprese ambito territoriale - zonali

Parimenti il Consiglio di Presidenza di Confindustria Ancona, può costituire raggruppamenti per ambiti territoriali omogenei, in base al Comune in cui si trova la sede dell'impresa.

a. Tali raggruppamenti sono finalizzati a rilevare i problemi che i Soci di Confindustria Ancona, con sede nel territorio di riferimento, incontrano, per sottoporli all'attenzione degli Organi Direttivi di Confindustria Ancona; in particolare ricercano e propongono a Confindustria Ancona, adeguate soluzioni ai problemi riscontrati; prestano attenzione ai comportamenti e alle decisioni di enti ed istituzioni, pubbliche o private, operanti sul territorio di competenza, proponendo le conseguenti azioni associative; propongono ogni iniziativa ritenuta utile per migliorare la condizione dei Soci e della categoria industriale sul territorio di riferimento.

b. I raggruppamenti, laddove costituiti, agiscono sulla base di quanto previsto per i gruppi Merceologici e possono dotarsi di un proprio regolamento, ratificato dal Consiglio Generale. Il Presidente, in rappresentanza del gruppo, è componente di diritto del Consiglio Generale, in caso di sua assenza può delegare il Vice Presidente, previa delega esplicita. Per il Presidente ed il Vice Presidente è inderogabile il doppio inquadramento.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 31 - Direttore Generale

- 31.1 Il Direttore Generale dell'Associazione, è nominato e revocato dal Presidente di Confindustria Ancona, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio di Presidenza. L'incarico di Direttore Generale può essere temporale e soggetto a revoca.
- 31.2 Il Direttore coadiuva la Presidenza e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi Direttivi, secondo le istruzioni generali ricevute.
- 31.3 Il Direttore Generale è alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di Presidenza. Partecipa, senza diritto di voto: all'Assemblea Generale; alle riunioni del Consiglio Generale; alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
- 31.4 Il Direttore Generale, sul piano delle funzioni operative:
- propone alla Presidenza i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;
 - provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'Organizzazione della rappresentanza Industriale, del mondo sindacale ed economico-sociale;
 - partecipa a tutte le riunioni degli Organi Direttivi, con parere consultivo e ne assume la Segreteria;
 - ha la responsabilità della struttura interna; a tal fine ha le attribuzioni necessarie per sovrintendere ed organizzare il lavoro del personale e l'esecuzione dei servizi dell'associazione;
 - può proporre al Consiglio di Presidenza, per la nomina, uno o più Vice Direttori, determinandone le attribuzioni;
 - è responsabile della gestione amministrativa e, come tale, predispone il bilancio preventivo da sottoporre al Presidente e quello consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori Contabili;
 - firma la corrispondenza connessa con il funzionamento dei servizi e quella di ordinaria amministrazione connessa con l'attività istituzionale; sottoscrive inoltre, congiuntamente al Presidente, gli ordinativi di incasso e di pagamento e gli altri documenti sociali.
- 31.5 Il Direttore può delegare alcune delle proprie funzioni al Vice Direttore, qualora nominato, e/o ai collaboratori più diretti.

Art. 32 - Personale

- 32.1 Il personale dell'associazione dipende, in via gerarchica, dal Direttore.
- 32.2 Il potere disciplinare, fino al richiamo, è competenza del Direttore.
- 32.3 Il personale di Confindustria Ancona è tenuto al segreto d'ufficio, ad un comportamento consono alle funzioni svolte e all'immagine esterna dell'associazione, alla non concorrenzialità con le attività dell'Associazione e con quella dei soci.

Art. 33 Patrimonio

- 33.1** Il patrimonio sociale è formato da:
- a) beni mobili, immobili e i valori che comunque vengono in legittimo possesso dell'Associazione;
 - b) somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non vengano erogate per usi conformi alla loro motivazione;
 - c) Fondo di Riserva e gli eventuali avanzi di gestione.
-
- 33.2** Il patrimonio sociale è indivisibile fra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, essi non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
- Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
-
- 33.3** L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio di Presidenza, mentre eventuali variazioni al patrimonio immobiliare devono essere approvate dal Consiglio Generale.
- Nel caso di alienazione sia parziale che totale del patrimonio immobiliare il Consiglio Generale può fissare vincoli o limiti alla gestione da parte del Consiglio di Presidenza del patrimonio mobiliare realizzato con l'alienazione.
-

Art. 34 - Esercizio sociale e bilanci

- 34.1** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
-
- 34.2** Il bilancio consuntivo ed il conto economico preventivo sono predisposti dal Direttore Generale che lo sottoporrà al Presidente e al Consiglio di Presidenza, per la successiva delibera di Consiglio Generale e l'approvazione in Assemblea.
-
- 34.3** Il bilancio consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle eventuali partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori Contabili.
- Il Conto economico preventivo è predisposto in modo da poter essere esaminato dal Consiglio di Presidenza e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Ancona, nell'anno precedente all'esercizio per il quale decorre.
-
- 34.4** Il bilancio di Confindustria Ancona, e quelli delle società eventualmente controllate, sono certificati da una società appositamente individuata dal Consiglio di Presidenza tra quelle ufficialmente riconosciute e abilitate allo scopo.
-
- 34.5** Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio Generale per la deliberazione assembleare di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.
- Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al bilancio consuntivo è allegata una relazione che dia conto dell'andamento complessivo di Confindustria Ancona, e delle eventuali società controllate.
- In ogni caso, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.
-
- 34.6** Il bilancio consuntivo certificato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.
-

Art.35 - Amministrazione

- 35.1 L'Amministrazione deve essere tenuta secondo i principi della correttezza e della chiarezza, in modo comunque che sia possibile dedurre direttamente i singoli elementi di bilancio.
-
- 35.2 Gli ordinativi di spesa devono essere firmati congiuntamente dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente più anziano in caso di impedimento del Presidente, e dal Direttore Generale.
-
- 35.3 Il patrimonio dell'Associazione deve essere registrato in apposito libro.
-
- 35.4 Viene istituito un registro dei Soci nonché i registri per i verbali delle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto.
-

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DI CONFINDUSTRIA ANCONA

Art. 36 - Modificazioni statutarie

36.1 Spetta all'Assemblea Generale in seduta straordinaria, costituita secondo l'art. 13 comma 10, deliberare sulle modifiche dello Statuto, previa delibera in Consiglio Generale.

Per l'approvazione di tali modifiche è necessario un quorum deliberativo speciale: maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili.

Le modifiche statutarie adottate debbono essere comunicate tempestivamente a tutti i Soci con mezzi idonei.

36.2 In casi particolari, il Consiglio Generale di Confindustria Ancona, può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

36.3 Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Ai fini del pagamento dei contributi associativi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 37 - Scioglimento di Confindustria Ancona

37.1 Spetta all'Assemblea Generale in seduta straordinaria, costituita secondo l'art. 13 comma 10, deliberare sullo scioglimento di Confindustria Ancona previa delibera in Consiglio Generale.

Per l'approvazione dello scioglimento è necessario un quorum deliberativo speciale: maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili

37.2 Successivamente, l'Assemblea Generale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da cinque membri e ne determina i poteri.

37.3 Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 38 - Norme generali

38.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica la normativa Confederale, il Codice Civile e le leggi vigenti.

38.2 I regolamenti sono parte integrante del presente Statuto.

REGIME TRANSITORIO

Art . 39 - Regime transitorio

Il presente Statuto sostituisce quello vigente ed entra in vigore immediatamente, all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

I Provirvi ed i Revisori contabili, eletti nel 2021, eccezionalmente, durano in carica un triennio (2021-2024) in modo da poter allineare i futuri rinnovi alle regole confederali (anni pari)

La composizione del Collegio dei Revisori eletto nel 2021 viene regolamentata, fino alla loro scadenza nel 2024, dall'art. 42.1 e 42.2 dallo statuto di Confindustria Ancona 2012 che stabilisce:

"42.1 Il Collegio dei Revisori contabili è costituito da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti in una lista predisposta dal Consiglio Direttivo composta da un numero superiore di candidati emersi dalle indicazioni dei Soci.

42.2 I cinque membri eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio. Il Collegio è ritualmente costituito con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti."

Il Presidente (art.38 Statuto CMN) e il Consiglio di Presidenza (art.40 Statuto CMN) sono stati eletti in anni pari per il quadriennio (2020-2024), il relativo allineamento alle regole confederali (anni dispari), verrà attuato nel successivo mandato che durerà un solo triennio (2024-2027).



CONFINDUSTRIA ANCONA

ALLEGATI

REGOLAMENTO VOTI CONFINDUSTRIA ANCONA

I voti spettanti a ciascun socio sono così determinati:

- fino a 1.950,00 euro e comunque fino all'importo pari alla quota minima annuale associativa, **1 voto**
- da 1.950,01 euro e comunque a partire da un importo superiore a quello fissato per la quota minima associativa, a 5.000,00 euro, ulteriori due voti per un totale di **3 voti**
- da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro, ulteriori tre voti per un totale di **6 voti**
- da 10.000,01 euro a 20.000,00 euro, ulteriori 4 voti per un totale di **10 voti**
- da 20.000,01 euro a 40.000,00 euro, ulteriori 6 voti per un totale di **16 voti**
- oltre 40.000 euro, ulteriori 8 voti per un totale di **24 voti**.



CONFINDUSTRIA

NORMATIVA DEL SISTEMA



CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

- PREMESSA
- CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI
- CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)
- CODICE DI CONDOTTA
- DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le *best practice* a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la *vision* di Confindustria definita nello statuto:

"Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli *Stakeholder*)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la *vision* confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di *reporting*, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli *Stakeholder*, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli *Stakeholder*, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e *networking* ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI *STAKEHOLDER*)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli *Stakeholder* e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di *corporate citizenship*, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, *asset* fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la *green economy* sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale

- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti *Stakeholder*, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli *Stakeholder* affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La Giunta, nell'esercizio delle sue attribuzioni previste dall'art. 27, lett. g) dello statuto, allo specifico scopo di salvaguardare l'immagine dell'imprenditoria rappresentata,

considerato che

- l'Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo
- detto contributo può realizzarsi solo con l'impegno e la partecipazione di tutte le componenti del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso

premessi, in coerenza a tali principi, che

- Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1991
- ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli associati
- ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordate a quelle dei Probiviri di Confindustria
- e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni tutto il Sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti
- ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria rappresentata

approva la seguente Direttiva di applicazione

1. I Probiviri di Confindustria, in forza dell'art. 43, comma V, dello statuto, hanno il potere di disporre la decadenza delle cariche del Sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
2. I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da questa stessa Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto
 - volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell'azione della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria
 - contrari all'ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio
 - consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico.
3. Per le ipotesi di reato predette, i Probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.
4. I Probiviri, in forza dell'art. 43, comma V, dello statuto, devono prendere in esame qualsiasi richiesta venga loro proposta da:
 - Presidente confederale
 - Consiglio direttivo
 - Giunta
 - Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al complesso degli associati.

5. I Probiviri confederali sono legittimati ad intervenire in via surrogatoria qualora sia mancata l'iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.
6. In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta.

I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

* * *

Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- Peculato (*art. 314 c.p.*)
- Concussione (*art. 317 c.p.*)
- Corruzione
 - corruzione (*propria del pubblico ufficiale*), limitatamente all'ipotesi aggravata (*art. 319 bis c.p.*)
 - corruzione in atti giudiziari (*art. 319 ter c.p.*)
 - pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (*art. 321 c.p.*)
- Violazione dei sigilli commessa dal custode (*art. 349, II comma c.p.*)
- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (*art. 368 c.p.*)
- Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale (*artt. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.*), limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti
- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (*art. 380 c.p.*)
- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 386 c.p.*)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso

- A. DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA
 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 437 c.p.*)
 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (*art. 440 c.p.*)
- B. DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione (*art. 499 c.p.*)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 513 c.p.*)
- C. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
 - Rapina (*art. 628 c.p.*)
 - Estorsione (*at. 629 c.p.*)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (*art. 630 c.p.*)
 - Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*)
 - Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)

- D. REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942
– Bancarotta fraudolenta (*artt. 216 e 223 c.p.*)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma III (*art. 270 c.p.*)
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (*art. 279/bis c.p.*)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (*art. 280 c.p.*)
- Attentato contro la costituzione dello Stato (*art. 283 c.p.*)
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (*art. 284 c.p.*)
- Devastazione, saccheggio e strage (*art. 285 c.p.*)
- Guerra civile (*art. 286 c.p.*)
- Usurpazione di potere politico o di comando militare (*art. 287 c.p.*)
- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (*art. 288 c.p.*)
- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla fattispecie di cui al comma I (*art. 289 c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della fattispecie di cui al comma IV a meno che non si sia verificata la morte (*art. 289 bis c.p.*)
- Pubblica istigazione e apologia (*art. 303 c.p.*)
- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 305 c.p.*)
- Banda armata: formazione e partecipazione (*art. 306 c.p.*)
- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 416 c.p.*)
- Associazione di tipo mafioso (*art. 416 bis c.p.*)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 D.P.R. n. 309/1990*)

Approvata dalla Giunta confederale il 10 settembre 1992